

Pubblicato il 29/05/2025

N. 02957/2025 REG.PROV.CAU.
N. 12864/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12864 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Armano, Monica Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità del 18 settembre 2024;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e, per l'effetto, per l'accertamento del diritto del ricorrente alla prosecuzione dell'iter concorsuale quale Allievo Ufficiale Pilota di complemento della M.M.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del decreto M_D AB05933 REG2024 0681493 25-11-2024, pubblicato in data 26.11.2024, recante la graduatoria di merito del concorso;

di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

e, per l'effetto, per l'ordine della prosecuzione, in favore del ricorrente, delle ulteriori fasi concorsuali a cui non ha potuto accedere.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ricorso introduttivo il ricorrente, il quale ha partecipato al concorso pubblico per l'ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto al 23° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma per dodici anni, ha impugnato il provvedimento con cui in data 18.09.2024, al termine della visita medica da parte degli specialisti della Commissione per gli Ulteriori Accertamenti Psicofisici, è stato giudicato inidoneo al proseguimento dell'iter concorsuale con la seguente diagnosi [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Considerato che, all'esito dell'indagine svolta, l'organismo verificatore (Collegio Medico Legale), ha concluso nel senso che [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ritenuto che, alla luce di detta risultanza, può trovare accoglimento la domanda cautelare volta alla ammissione con riserva del candidato alla prosecuzione e al completamento dell'iter concorsuale ai sensi dell'art. 27, comma 2, c.p.a.;

Considerato, sotto altro profilo, che, con ricorso per motivi aggiunti notificato ad almeno un controinteressato, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del medesimo;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell'Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incombenzi, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 20 (venti), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 24 settembre 2025, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie interinalmente la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 24 settembre 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Gianluca Amenta

IL PRESIDENTE
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.